



TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

1) dr Michele	Monteleone	Presidente rel.
dr M. Letizia	D'Orsi	Giudice
dr Michele	Cuoco	Giudice

**CASO.it**

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 05.08.2011 dalla D.B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (omissis);

preso atto del parere del P.M. reso in data 11.08.2011, in cui non sono state espresse considerazioni critiche sulla proposta, né mossi rilievi in relazione al suo accoglimento;

letta l'ordinanza collegiale resa in data 19.10.2011 con cui sono stati chiesti chiarimenti in merito alla eventuale revoca delle agevolazioni finanziarie (fruite in virtù di accesso alla Programmazione Negoziata di cui alla delibera CIPE 25.02.1994 che espressamente richiama la L. 488/92), in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, dunque, in relazione alla mancata appostazione, nel passivo concordatario, delle agevolazioni in questione, evidenziando l'opportunità che sul punto fosse integrata la relazione da parte del professionista attestatore incaricato ai sensi dell'art. 161, co. 3°, l.f.;

letti gli atti del procedimento e ascoltato il difensore della società ricorrente;

OSSERVA

La D.B. s.r.l. ha realizzato il complesso industriale nell'area ASI di Paduli (BN), mediante la partecipazione al Consorzio ALI.SAN s.c.a.r.l., società di PMI, e la sottoscrizione, nel maggio 2002, del relativo Contratto di Programma, (cfr. in tal senso all. n.1) per l'accesso, insieme ad altre sei consorziate, alla Programmazione Negoziata di cui alla delibera CIPE 25 febbraio 1994 che espressamente richiama la L. 488/92 e gli incentivi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96.

L'investimento è stato ultimato dalla D.B. il 23 dicembre 2009, ed infatti, in data 26 dicembre 2010, "la Banca Convenzionata", ossia delegata dal Ministero all'istruttoria sia tecnica che finanziaria, la Unicredit MCC, ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico la relazione sullo stato finale del programma di investimenti della società istante, ai sensi dell'art. 5.6 del Contratto di Programma (cfr. in tal senso all. n. 2), nella quale, (cfr. pag. 12), confermata l'agevolabilità dell'iniziativa, ha proposto la concessione in via definitiva del contributo ed espresso parere favorevole all'erogazione della terza quota del contributo per stato di avanzamento finale per € 1.702.214,00 (cfr. pag. 9).

Dalla relazione di Unicredit MCC (pag. 7) si evince che la D.B. - come tutte le consorziate ALI.SAN- hanno ottenuto il differimento del termine di ultimazione del programma al 31 dicembre 2009, rispetto a quello originario del Contratto di Programma.

La circostanza che l'ammissione alla procedura di concordato non comporti la revoca delle agevolazioni si può evincere dal Contratto di Programma, nonché, in generale dalle norme (cfr. all. n. 3 - Art. 24, commi 32 e 33 legge 27 dicembre 1997, n.449 D.Lgs 123/98, art. 9), inerenti la tutela dei crediti statali per interventi di sostegno richiamate nel Contratto di Programma in questione (cfr. pag. 33, punto 9.4 del Contratto di Programma).

In particolare, nel Contratto di Programma, all'art. 9 - Revoca delle Agevolazioni (cfr. pagg 29/32) sono espressamente elencati i casi di revoca totale o parziale delle agevolazioni, fino ai cinque anni successivi alla data di entrata in funzione di ciascun impianto (nella fattispecie dal 23-12-2009).

Tra le condizioni, al verificarsi delle quali, va emesso un decreto di revoca totale o parziale, non è mai menzionato l'accesso ad una procedura concorsuale; né tantomeno, a titolo esemplificativo, la messa in liquidazione.

Invece è prevista la revoca dei contributi qualora le immobilizzazioni materiali ed immateriali, realizzate con le agevolazioni, siano distolte, in qualsiasi forma, dall'uso previsto, o, ancora, qualora, senza le autorizzazioni necessarie, nel corso dell'attuazione del programma, subentri una nuova società a seguito di fusione conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda.

Tanto premesso la D.B. s.r.l. ha formulato la proposta "secondo il tradizionale schema della cessione bonorum in favore dei creditori (cfr. in tal senso pag. 23 ricorso introduttivo), con previsione della soddisfazione dei creditori sulla base di un piano di liquidazione dei beni oggetto di cessione, eseguito ad opera di un liquidatore in possesso delle necessarie competenze tecniche.

Il concordato si riterrà compiutamente eseguito (entro un termine massimo di anni tre dalla definitività del decreto di omologa, evidentemente come si vedrà tra breve per far decorrere il termine quinquennale sul vincolo di non alienazione o distrazione dei beni, posto dalla L. 488/92), con il pagamento:

1. nella misura del 100% delle spese di procedura, dei creditori preeducibili, dei creditori con prelazione immobiliare e mobiliare;
2. del 41,59% in favore dei creditori chirografari, attraverso la distribuzione in favore dei creditori, secondo le modalità previste, di tutte le utilità rivenienti dal compimento delle operazioni di liquidazione come analiticamente descritte:
  - I. vendita dell'azienda con le modalità previste dagli artt. 182 e 105 e ss. Legge fallimentare, nonché dalla normativa speciale in materia di trasferimenti di azienda da parte di società nei confronti delle quali sia stato emesso decreto di omologa di concordato preventivo con cessione dei beni (L. 428/1990). Dal trasferimento di azienda saranno espressamente esclusi i crediti sorti sino alla data del trasferimento, che rimarranno in capo alla D.B. s.r.l. e che saranno liquidati secondo le modalità esposte nel seguito;
  - II. vendita congiunta di immobili, impianti, macchinari ed attrezzature oggetto di agevolazioni statali. In tale ipotesi ed in quella precedente, il potenziale acquirente dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni oggi tutte osservate, del Contratto di Programma "Alisant" fino allo scadere del quinto anno successivo alla data In funzione dell' impianto (2013), al fine di evitare la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse;

III. *la liquidazione dei singoli cespiti sarà effettuata dal liquidatore soltanto all'esito dell'infruttuoso tentativo di alienazione dell'intero complesso aziendale o della vendita congiunta di immobili, impianti, macchinari ed attrezzature oggetto di agevolazioni statali e, comunque, non prima dello spirare del termine suindicato;*

IV. *incasso dei crediti e prosieguo del contenzioso pendente, nonché, se opportuno, avvio di nuovi giudizi innanzi ogni competente autorità giudiziaria*

*E' chiaro che la D.B. dovrà comunicare al Consorzio ALI.SAN, alla Banca Convenzionata ed al Ministero la futura cessione dell'azienda, quando sarà il momento, ma nessun dubbio può sorgere in merito alla possibilità di cedere".*

Orbene, tanto premesso, come visto, la società istante ha beneficiato delle agevolazioni del Contratto di programma ALI.SAN (stipulato il 29.05.2002 con successiva convezione di aggiornamento in data 2 agosto 2004) con data di ultimazione e di entrata in funzione del programma al 23.12.2009.

Il programma è entrato a regime il 20.12.2010, con il primo esercizio a regime 01.01.2011/31.12.2011 (cfr. in tal senso pag. 7 relazione stata avanzamento finale Unicredit, in atti).

Per poter verificare compiutamente la cause di decadenza o di revoca del programma occorre richiamare il contratto di programma e la normativa in materia di L.488/92 ed in particolare la circolare del Ministero dell'Industria n. 900315 del 14 luglio 2000 (par. 5.9. - 5.10 - 9.1) ed il Regolamento D.M. 9 marzo 2000 n. 133 (par. 9).

In particolare all'art. 9.1.2 "Casi di revoca totale delle agevolazioni", lett. f) "*sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi ... uno scostamento in diminuzione dell'incremento occupazionale superiore ai 20 punti percentuali*". (cfr. p. 29 del Contratto di programma).

In relazione quindi al requisito occupazionale (fondamentale per la concessione dell'agevolazione) la relazione Unicredit - Mediocredito Centrale (redatta nel dicembre 2010), contenente la trasmissione della documentazione finale di spesa, a pag. 7 testualmente riporta:

*C.3 Occupazione:*

*C.3.1 Gli impegni previsti dall'art. 3.2. del Contratto di Programma del 29.05.2002 prevedevano l'attivazione di un livello occupazionale pari complessivamente a 61 unità (nuovi addetti);*

*Il Contratto di programma prevedeva, inoltre, che tra i nuovi occupati non potessero essere compresi lavoratori assunti con passaggio ovvero a seguito di licenziamento tra Società appartenenti allo stesso gruppo non interessate dal presente Contratto di Programma:*

*L'anno di regime 2011, non è ancora trascorso, e pertanto non si è potuto procedere alla verifica dell'impegno occupazionale; la ditta, allo stato, ha dichiarato di avere un'occupazione complessiva di 19 unità".*

Le U.L.A. (Unità Lavorative Aziendali) previste a regime, come visto, sarebbero dovute essere 61 con uno scostamento in diminuzione percentuale non superiore al 20% attualizzato.

Sulla base del programma agevolativo, quindi, la società D.B. s.r.l. avrebbe dovuto avere almeno 48 unità lavorative, pena la revoca totale dell'agevolazione, a fronte delle 19 unità in servizio a tutto il dicembre 2010.

Per espresso riconoscimento della società istante lo stato di crisi si è manifestato sin dal 2007, per aggravarsi in maniera considerevole, a causa della crisi economica nel triennio 2008/2010;

la domanda di concordato preventivo è stata depositata in data 05.08.2011 e può fondatamente ritenersi che la D.B. non è stata in grado di procedere all'assunzione delle rimanenti 29 unità lavorative, indispensabili e necessarie per integrare il requisito dimensionale minimo di 48 unità, richiesto a pena di revoca totale delle agevolazioni.

A riprova della fondatezza di quanto evidenziato, la proposta ed il piano nulla dicono in merito, né tantomeno il professionista attestatore benché espressamente invitato dal collegio ad integrare la relazione depositata, ai sensi dell'art. 161 co. 3° l.f. , non ha fornito, come avrebbe dovuto chiarimenti al riguardo, essendosi limitato in relazione al giudizio di "fattibilità del piano" a concludere, laconicamente, che "non vi sono ragioni per considerare la revoca del contributo quale accadimento probabile" (cfr. pag. 3 integrazione alla relazione).

Infatti, l'attestatore (a pag. 4 delle integrazioni) ha semplicemente richiamato la Relazione finale Unicredit che conferma l'agevolabilità dell'iniziativa alla data del 23.12.2010, sottacendo, o non considerando affatto, la rilevante ulteriore circostanza che, in merito al requisito occupazionale, la Banca Convenzionata non aveva potuto verificare gli occupati perché l'esercizio a

regime non si era ancora concluso, essendo frattanto intervenuta la proposta di concordato.

Invece, come evidenziato non v'è alcun riferimento utile alle unità in forza lavorativa in essere alla data di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (requisito occupazionale da rispettare non più, quindi, entro il 31.12.2011), né tantomeno, in alternativa della sussistenza della "richiesta di proroga dell'esercizio a regime", così come disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2009.

Ne consegue che in assenza del rispetto del requisito occupazionale alla data di presentazione della domanda di concordato ed in assenza della domanda di proroga dell'esercizio a regime, *deve ritenersi l'intervenuta decadenza dell'agevolazione e la revoca totale della stessa così come specificamente indicato all'art. 8 del regolamento.*

Fondamentale appare a questo punto il richiamo testuale della norma in commento.

#### Art. 8. Revoca delle agevolazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1-bis, le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:

a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1;

b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; a tal fine, per i

programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma;

d) qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1 per i quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilita' dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario; e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'articolo 5, comma 4 suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;

g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato.

2. Nell'ipotesi sub-a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca e' totale.

Nell'ipotesi sub-b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A

tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio.

Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessit  di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. 3. Nell'ipotesi sub-c) di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi pi  gravi o nel caso di recidiva pu  essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

4. Nelle ipotesi sub-d) di cui al comma 1 la richiesta di proroga e' inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei ventiquattro o dei quarantotto mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorranno sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 4-bis.

Nelle ipotesi sub-c1), e), f) e g) la revoca delle agevolazioni e' totale.



5. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

Inoltre dalla lettura della proposta concordataria sorgono ulteriori perplessità in relazione alla sua ammissibilità.

La proposta concordataria sub punto II. parla, in senso improprio di “vendita congiunta di immobili, impianti, macchinari ed attrezzature oggetto di agevolazioni statali”, ipotesi non espressamente prevista dal par. 5.9 della circolare dove si parla di “fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda”.

Infatti la circolare al par. 5.9 prevede che “nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente le agevolazioni ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il soggetto subentrante può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni.”

A tal fine:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni; qualora sia già stata prodotta la Scheda Tecnica, lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'Allegato 11, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

*d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione.*

*Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante;*

*e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto del limite minimo del 25%, dà luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante.*

Orbene, pur volendo aderire all'ipotesi di liquidazione prospettata in via principale sub I. dalla società istante - vendita unitaria dell'azienda con le modalità previste dagli artt. 182 e 105 e ss. l.f., - evidente appare il contrasto della proposta al testo normativo in commento in mancanza di una espressa, necessaria e indispensabile indicazione del soggetto subentrante sottoscrittore, al fine di consentire alla banca concessionaria la verifica, con riferimento al nuovo soggetto, della dimensione dello stesso e del programma di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime.

Anche sul punto la relazione del professionista attestatore è completamente lacunosa e carente, in quanto non prende in considerazione affatto tale elemento decisivo.

Anzi la proposta concordataria pone a fondamento un'ipotesi esattamente antitetica a quella normativamente prevista:

*"II. vendita congiunta di immobili, impianti, macchinari ed attrezzature oggetto di agevolazioni statali. In tale ipotesi ed in quella precedente (domanda principale in commento), il potenziale acquirente dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni oggi tutte osservate, del Contratto di Programma "Alisant" fino allo scadere del quinto anno successivo alla data In funzione dell' impianto (2013), al fine di evitare la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse;"*

Inammissibile e, in ogni caso inconferente, risulta, infine, la valutazione della convenienza della proposta e della comparazione con lo scenario fallimentare quasi che l'intervenuta decadenza dalle agevolazioni con la conseguenziale revoca, per un importo di € 6.338.334,00 (evidentemente da appostare ad un relativo fondo rischi per pari importo) renderebbe applicabile il disposto normativo di cui al D.lgs 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese" in base al quale "I crediti statali inerenti le restituzioni dei finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione per qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 - bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi".

Evidente risulta quindi, argomentando *a contrariis* (cfr. pag 29 ricorso introduttivo), la sussistenza di un danno erariale, non potendosi ritenere fondatamente possibile il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale proposta, in alternativa al credito privilegiato statale.

La domanda di concordato pertanto non può ritenersi neppure fattibile e, alla luce dei motivi innanzi esposti la domanda risulta chiaramente inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 161 e 162 l.f..

Stante la proponibilità del concordato anche in presenza di una situazione di "stato di crisi" e non solo di conclamato stato di dissesto dell'imprenditore, la dichiarazione di fallimento che prima conseguiva necessariamente al giudizio di inammissibilità del ricorso, oggi, alla luce del novellato art 162 l.f., deve intendersi solo come eventuale e possibile allorquando il tribunale positivamente valuti ed accerti la ricorrenza di uno stato di insolvenza.

Tale argomentazione impone quindi al Collegio di disporre la comparizione in Camera di Consiglio del debitore e del creditore/i precedente/i per l'eventuale emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 162 co. 2° l.f..

P.Q.M.

letti gli artt. 160, 161 e 162 l.f.,

DICHIARA INAMMISSIBILE

la proposta di concordato preventivo presentata il 05.08.2011 dalla D.B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (omissis);

Dispone la comparizione della ricorrente in Camera di Consiglio all'udienza collegiale del 14.12.2011 h. 12.00, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 162 co. 2° l.f.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche al creditore/i precedente/i

Così deciso in Benevento nella Camera di Consiglio del 16.11.2011

Il Presidente Estensore

Dr. Michele Monteleone